AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A PROSEGUIRE NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI POTENZIAMENTO E DI RIASSETTO DEI SERVIZI E DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE POSTELEGRAFONICO - DISCIPLINA DEI COLLAUDI

Art. 13

Lavori di lieve entità

All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. (4) Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.

Versione in vigore dal 8 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi
Estremi	Legge 10 febbraio 1982, n. 39
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1982

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 25 ottobre 1989, n. 355, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La disposizione di cui al primo comma dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e' estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma e' elevato a lire 4.500.000."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-alle-aziende-dipendenti-dal-ministero-delle-poste-e/art-13-lavori-di-lieve-entita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it